

S.E.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il 7 DIC. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 728 del 4 DIC. 2006

Oggetto: Trib. Bn- Sez. Distaccata di Guardia S.-Atto di chiamata in causa Pengue Giovanni C/ Provincia di Benevento +1 – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno quattro del mese di Dicembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | ASSENTE |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con atto di chiamata in causa notificato il 19/9/06 il sig. Pengue Giovanni agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento +1 per il risarcimento dei danni a proprietà privata;

Con determina n. 803/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

3000 0105

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di chiamata in causa notificato il 19/9/06 dinanzi il Trib. Bn Sez. Distaccata di Guardia S. e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.803/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.803/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di chiamata in causa notificato il 19/09/06 dinanzi il Trib. Bn Sez. Distaccata di Guardia S.

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(Dr. le Carmine NARDONE)

N. 895 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 7 DIC. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 7 DIC. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 04 GEN. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 04 GEN. 2007.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 04 GEN. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
2 SETTORE ANNOGIURATA
SETTORE _____
SETTORE _____
Revisori dei Conti
x Nucleo di Valutazione

il _____ prot. n. ES. 418
il _____ prot. n. 9107
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____


conf. capigruppo

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

Atto di citazione per chiamata di terzo in causa

Procedimento civile n. 7335/c/05 R.G., Giudice Istruttore Dr. Razzano



Il sig. **PENGUE Giovanni**, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Antonio Ferri e dall'Avv. Michelangelo Cursio del foro di Campobasso, ed elettivamente domiciliato in Benevento, Viale degli Atlantici n. 25, presso lo studio dell'Avv. Mario Itro come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

premesso

- 1) che con atto di citazione notificato in data 22.11.2005, che di seguito integralmente si trascrive, il Sig. Pengue Giovanni conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi, la Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale:

TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI - ATTO DI CITAZIONE Il sig. Pengue Giovanni, nato a San Lorenzo Maggiore, (BN) l'8.06.1956 e residente a Brescia Via Robusti n. 6 C.F. PNGGNN56H08H967U, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Aceto presso il cui Studio in Telesse Terme, (BN) alla Via Roma n. 53 elettivamente domicilia giusta mandato a margine del presente atto, **PREMESSO CHE** 1) l'istante è proprietario di un fondo sito nel Comune di Guardia Sanframondi alla località Forma in catasto al foglio 14 particella 250 esteso are 31,20 e in adiacenza al predetto terreno è situato il "Vallone Molino" nel quale scorre un ruscello; 2) nel mese di marzo del c.a. le acque presenti in tale vallone, a causa di una ostruzione che ne impediva il normale deflusso, si sono riversate nel fondo dell'istante modificando il loro naturale percorso e creando

Provincia di Benevento
AOO: Prof. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0024322
Data 22/09/2006
Oggetto: ATTO DI CITAZIONE PENGUE
GIOVANNI
Des. Avvocatura Settore; [...]

Settore Avvocatura
Prot. n. 6950
Del 26-9-06

un nuovo alveo all'interno dello stesso; 3) la rottura degli argini è stata causata dalla mancata manutenzione del vallone che si è riempito di rovi, arbusti ed altri detriti che hanno ostruito il deflusso delle acque le quali, non trovando sbocco a valle, hanno invaso il fondo di proprietà del sig. Pengue; 4) in pratica le acque del vallone, a causa della predetta ostruzione, si sono riversate in massa nel fondo dell'istante provocando inizialmente una grossa buca profonda oltre tre metri e larga circa quattro e poi creando un nuovo percorso motivo per cui ha subito ingenti danni per la sottrazione e l'inutilizzabilità di una notevole parte del terreno di sua proprietà. Inoltre, le acque hanno sradicato completamente tutte le colture esistenti sul terreno e cioè piante di olive e di uva provocando danni per un ammontare complessivo di € 7.116,46, come risulta dalla CTP a firma del geom. Giuseppe Aceto che si allega in atti, salvo ulteriori danni attualmente in atto che saranno precisati in corso di causa; 5) con lettera del 23.08.05 inviata al Comune di Guardia Sanframondi nonché con istanza del 27.07.05 inviata all'Ufficio del Genio Civile, venivano richieste notizie circa la titolarità del Vallone e dell'Ente tenuto alla manutenzione dello stesso; 6) con nota del 22.09.05 l'Ufficio del Genio Civile ha risposto all'istanza presentata, affermando che il corso d'acqua che attraversa il "Vallone Molino" è di natura demaniale e, precisamente appartenente al demanio regionale; 7) in virtù di ciò appare chiaro che la responsabilità per i danni subiti dall'istante è da attribuirsi alla Regione Campania che è tenuta alla manutenzione del "Vallone Molino"; Tutto quanto innanzi premesso, l'istante come sopra domiciliato, rappresentato e difeso CITA la REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via Santa Lucia a comparire innanzi al Tribunale di Benevento Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi, per il giorno 09 FEBBRAIO 2006 ora di regolamento, G.I. a designarsi con invito a costituirsi in cancelleria 20 giorni prima dell'udienza indicata nei modi e termini di cui all'art. 166 c.p.c., con espressa avvertenza che in mancanza di tempestiva e rituale costituzione, nei termini indicati, incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. ovvero in caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia per ivi sentir accogliere dalla adita Giustizia le seguenti,

CONCLUSIONI a) accertare e dichiarare che l'invasione delle acque del "Vallone

Molino” all’interno della proprietà dell’istante è stata causata dalla ostruzione del vallone per la presenza di rovi, arbusti e detriti vari e, quindi, dalla mancata manutenzione del vallone da parte della Regione Campania; b) per l’effetto condannare la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni causati all’istante nella misura di € 7.116,46 come da CTP a firma del geom. Giuseppe Aceto che si allega in atti oltre agli ulteriori danni subiti e subendi dopo la redazione della predetta perizia da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU che sin d’ora si richiede o nella misura che sarà accertata a mezzo di CTU o in quella somma maggiore o minore che il giudice adito riterrà di liquidare in sua giustizia ai sensi dell’art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; c) condannare la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario del 12,5%, IVA e CPA come per legge con attribuzione all’Avv. Antonio Aceto quale procuratore anticipatorio ai sensi dell’art. 93 c.p.c. Ci si riserva di integrare ulteriormente la domanda ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e di articolare ulteriori mezzi istruttori ai sensi dell’art. 184 c.p.c. Ai fini dell’applicazione del contributo unificato si dichiara che la predetta causa ha un valore di € 8.000,00. Si allega: copia CTP a firma del geom. Giuseppe Aceto; copia istanza al Genio Civile; copia nota del Genio Civile del 22.09.05. Telese Terme, li 03 novembre 2005 Avv. Antonio Aceto. RELATA DI NOTIFICA L’anno 2005 ad istanza dell’Avv. Antonio Aceto qualiter Io Sottoscritto Ufficiale Giudiziario Addetto all’Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi ho notificato copia dell’antescritto atto a – REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato presso la sede dell’Ente in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 mediante spedizione di copia a mezzo del servizio postale come per legge.

- 2) che la Regione Campania si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del seguente letterale tenore:

TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI – COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA – PER La regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. con l'Avv. Graziella Mandato, dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites per Notar Stefano Cimmino di Napoli rep. N. 35093 del 17.09.200e di provvedimento autorizzativo, e con questi elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Arco Traiano presso la Struttura Provinciale del Genio Civile CONTRO sig. Pengue Giovanni, con l'Avv. Antonio Aceto Con atto, notificato in data 22.11.2005, che qui si abbia per integralmente ripetuto e trascritto, il sig. Pengue Giovanni conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento – Sezione distaccata di Guardia Sanframondi la Regione Campania per sentirla dichiarare responsabile dell'esondazione del corso d'acqua che scorre nel "Vallone Molino" avvenuto nel mese di marzo 2005 e conseguentemente condannarla al pagamento dei danni derivati al terreno di sua proprietà sito in località Forma di Guardia Sanframondi, quantificati in Euro 7.116,46 oltre interessi, rivalutazione nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio. Con il presente atto si costituisce in giudizio la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., a mezzo del sottoscritto avvocato, che impugna e contesta la domanda con il ricorso proposto per i seguenti motivi: In via pregiudiziale si eccepisce la INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE ADITO Ai sensi dell'art. 40 r.d. 1775 del 1993, le domande volte a conseguire la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni sono devolute alla cognizione dei Tribunale delle Acque Pubbliche tutte le volte in cui i danni sono direttamente dipendenti dal modo di essere dell'opera idraulica (in quanto mal costruita o mal tenuta in efficienza). In tali ipotesi, vengono in questione apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della necessità e della maggiore idoneità ad espletarli, e, comunque, scelte della Pubblica Amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche (cfr. Cass. Sez. III, 25.07.00 n. 9732), motivo per cui si giustifica la preferenza accordata dal legislatore al giudice specializzato. La giurisprudenza è ormai concorde e consolidata nel ritenere che laddove i danni siano direttamente dipendenti dalla esecuzione, manutenzione

funzionamento dell'opera idraulica la competenza è dei T.R.A.P., mentre sono riservate al Giudice Ordinario le domande che si ricollegano a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque. Nel caso in esame, il sig. Pengue lamenta danni al terreno di sua proprietà derivati dalla rottura degli argini delle acque presenti nel Vallone Molino causata "dalla mancata manutenzione" del citato vallone per cui alcun dubbio può sussistere circa la competenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, a cui il giudice adito dovrà rimettere il giudizio. Sempre in via preliminare si eccepisce la CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA REGIONE CAMPANIA

Nella fattispecie si controverte in ordine alla rottura degli argini delle acque presenti nel "Vallone Molino" nel marzo 2005 a causa della mancata manutenzione del medesimo. In considerazione dell'epoca in cui si sono verificati i danni, si deve ritenere responsabile della sorveglianza e manutenzione degli alvei la Provincia competente. Infatti, ai sensi del D. L.vo n. 112/98 e dell'art. 34 del D. L.vo n. 96/99, le attività gestionali sul demanio idrico, già di competenza dello Stato e che fino al 2001 erano state delegate alle Regioni - che avevano esercitato le competenze tecniche e manutentive attraverso gli Uffici del genio Civile - sono state trasferite alle Province, che hanno oggi la competenza esclusiva. Per tale ragione, la Regione Campania non può essere ritenuta responsabile del denunciato evento, per cui va dichiarata la sua assoluta estraneità al giudizio. In via del tutto subordinata e nel MERITO si rileva che la domanda proposta nei confronti della Regione Campania va rigettata in quanto sfornita di qualsivoglia valido fondamento e sostegno probatorio. Non si evince, peraltro, dall'esposizione dei fatti di causa e considerato quanto innanzi evidenziato ai sensi dei Decreti Legislativi nn. 112/98 e 96/99, l'esistenza di nesso eziologico tra il denunciato evento e le competenze della Regione. Non va sottaciuto, comunque, che i danni lamentati dal sig. Pengue Giovanni interessano esclusivamente la proprietà privata, per la cui difesa è contemplata la possibilità di eseguire opere anche a cura e spese degli stessi proprietari "frontisti" (artt. 12 e 58 del R.D. n. 523/1904) sempre che le stesse non occupino la proprietà demaniale e non alterino in alcun modo il regime dell'alveo. In ogni caso si evidenzia che a seguito degli eventi atmosferici del 4 e 5

marzo 2005, l'eccezionalità delle precipitazioni registrate in tale data ha condotto alla dichiarazione dello Stato di emergenza su tutto il territorio regionale, come da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.03.2005. Da ciò deriva che qualsivoglia richiesta risarcitoria potrà trovare riscontro presso gli Organi ad hoc preposti, nell'ambito delle provvidenze che verranno rese disponibili in applicazione del citato D.P.C.M. Per mero scrupolo difensivo, si eccepisce che la domanda risarcitoria come formulata è estremamente generica ed indeterminata non essendo la stessa supportata da alcun valido elemento ovvero riscontro obiettivo e la quantificazione del danno così come effettuata risulta di entità eccessiva. Tanto premesso, e con espressa riserva di meglio precisare ed articolare le proprie difese in corso di causa, SI CONCLUDE Affinché l'On. Giudice adito voglia 1) in via pregiudiziale dichiarare il proprio difetto di competenza per materia rimettendo la causa al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli 2) in subordine e nel merito rigettare la domanda così come proposta in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto 3) in ogni caso con vittoria delle spese, diritti e competenze del giudizio. In via istruttoria si impugna la richiesta di nomina del CTU così come formulata dall'attore. In caso, tuttavia, di denegato accoglimento della stessa si chiede di essere ammessi alla nomina di proprio CTP, da indicarsi sino all'inizio delle operazioni peritali. Con ogni salvezza Napoli, 03 febbraio 2006 Avv. Graziella Mandato.

- 3) che il sig. Pengue Giovanni revocava il mandato *ad litem* conferito all'Avv. Antonio Aceto e, conseguentemente, all'udienza del 30.05.2006 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione del seguente letterale tenore:

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO - SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI Atto di citazione per chiamata di terzo in causa Procedimento civile n. 7335/c/05 R.G., G. I. Dott. Razzano Per: - PENGUE Giovanni, residente in Brescia, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Antonio Ferri e

dall'Avv. Michelangelo Cursio del foro di Campobasso, ed elettivamente domiciliato in Benevento, Viale degli Atlantici n. 25, presso lo studio dell'Avv. Mario Itro come da procura a margine dell'atto di citazione; - attore - Contro: - REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Mandato dell'Avvocatura Regionale; - convenuta - Con il presente atto il sig. Pengue Giovanni, a mezzo dei sottoscritti procuratori - che rappresentano e difendono l'attore in luogo del precedente difensore Avv. Antonio Aceto - si costituisce nel giudizio civile iscritto al n. 7335/c/2005 R.G., si riporta integralmente alla domanda nonché a tutte le difese, ragioni ed eccezioni formulate nell'atto di citazione che abbiansi, in questa sede, per integralmente trascritte e riproposte, impugna la comparsa di costituzione e risposta della Regione Campania ed espone quanto segue. 1) In via preliminare, il sig. Pengue Giovanni deduce l'infondatezza della eccezione di incompetenza per materia del Giudice adito sollevata in comparsa di costituzione e risposta dalla Regione Campania. Sul punto, si fa, preliminarmente, rilevare che il riferimento operato dalla difesa di parte convenuta all'art. 140 r.d. n. 1775 del 1933 (lett. e) deve ritenersi del tutto inconfidente e fuorviante atteso che, nel caso di specie, il danno lamentato dal sig. Pengue Giovanni non è derivato dalla esecuzione, manutenzione o funzionamento di alcuna *opera idraulica* - ossia, da alcuna **costruzione** (*opus*) realizzata dalla p.a. (es. dighe, acquedotti, chiuse, idrovore, canali di scolo, tombini etc.), bensì dall'innaturale decorso del "Vallone Molino" per effetto della sua ostruzione causata dalla mancata manutenzione da parte dell'Ente convenuto. Come si evince dalla *causa petendi* e dal *petitum* del presente giudizio, il sig. Pengue Giovanni ha dedotto esclusivamente la negligente condotta, ovvero il comportamento omissivo (= illecito civile, responsabilità extracontrattuale) della Regione Campania senza che tale prospettazione e qualificazione giuridica involga, come erroneamente affermato da parte convenuta, "*apprezzamenti di natura tecnica*" ovvero apprezzamenti circa la deliberazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (che, come detto, nel caso di specie non sussistono), né le scelte discrezionali della P.A. per la tutela di interessi generali relativi al regime delle acque pubbliche. *Ad abundantiam* e per mera completezza di argomentazione difensiva, si fa,

in ogni caso, rilevare che, anche nella differente ipotesi in cui il danno provocato al fondo del sig. Pengue Giovanni fosse derivato – in via del tutto ipotetica - dalla difettosa costruzione, mancata o difettosa esecuzione, mancata o difettosa manutenzione o mancato o difettoso funzionamento di un'opera idraulica, la controversia sarebbe stata comunque devoluta alla competenza del Giudice Ordinario. Per costante e consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, *«Il criterio distributivo della competenza a conoscere delle domande risarcitorie proposte a norma dell'art. 2043 c.c. nei confronti della p.a. tra tribunale regionale delle acque e giudice ordinario è costituito dal rapporto di dipendenza dell'evento dannoso dall'esecuzione, manutenzione, funzionamento dell'opera idraulica e, cioè, da vicende inerenti al governo delle acque pubbliche. Il criterio funziona nel senso che la competenza spetta al giudice specializzato se tale rapporto è diretto ed al giudice ordinario se è indiretto ed occasionale. La giustificazione è la maggiore idoneità del giudice specializzato ad esprimere apprezzamenti di natura squisitamente tecnica circa la deliberazione, progettazione, attuazione di opere idrauliche o, comunque, scelte della p.a. per la tutela di interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche (Cass. 13.7.1999 n. 7420; - cass. 9.6.1998 n. 5676; Cass. 26.8.1997 n. 8054). Con riferimento all'evento dannoso imputabile all'omissione di riparazioni di opera idraulica si deve distinguere a seconda che sia coinvolto un sindacato su atti e comportamenti configuranti scelte dell'amministrazione circa i tempi ed i modi con cui provvedere alla manutenzione dell'opera o non lo sia, affermando nel primo caso la competenza del giudice specializzato e negandola nel secondo. Rientra, pertanto, nella competenza del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno dovuto alla rottura delle tubazioni di un'opera idraulica ed attribuito a **negligenza dell'amministrazione nell'individuazione ed illuminazione del guasto, non richiedendosi in tale caso valutazioni ed apprezzamenti di natura tecnica, ma trattandosi di verificare la violazione di comuni regole di prudenza e diligenza nella conservazione della funzionalità dell'opera senza nocumento per i terzi** (Cass. 26.3.1996 n. 2693)» (Cassazione civile, Sezione III, 27 giugno 2001, n. 8805); ed ancora: «Costituisce orientamento ormai consolidato di questa Suprema Corte, dopo*

alcune oscillazioni giurisprudenziali ormai risalenti, che il requisito della dipendenza dei danni subiti in conseguenza dell'esecuzione di opere o dell'emissione di provvedimenti della P.A. nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia di governo delle acque pubbliche, posto dall'art. 140 lett. e) del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, al fine della devoluzione delle relative controversie risarcitorie alla competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, comporta, con riguardo a pretese fondate su comportamenti materiali, commissivi od omissivi, la competenza del giudice specializzato in ogni caso in cui detti comportamenti coinvolgano apprezzamenti circa la deliberazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere idrauliche o, comunque, siano espressione di scelte discrezionali della P.A. per la tutela di interessi generali relativi al regime delle acque pubbliche. Per converso detta competenza deve essere negata in favore di quella del giudice ordinario quando i comportamenti medesimi si esauriscono in fatti meramente esecutivi, collegati solo occasionalmente con le richiamate vicende pubblicistiche, e vengono denunciati come illeciti, sotto il profilo della violazione delle regole comuni di prudenza, diligenza e perizia (v. per tutte S.U. 1997 n. 8054; Cass. 1997 n. 7200; 1997 n. 4725; 1996 n. 6663; 1994 n. 10087; 1994 n. 2784; 1993 n. 11012; 1993 n. 656; 1992 n. 7386; S.U. 1990 n. 4188; 1987 n. 3485)» (**Cassazione civile, Sezione I, 9 giugno 1998, n. 5676**). 2) Il sig. Pengue Giovanni deduce, altresì, l'infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione Campania segnatamente nella parte in cui l'Ente convenuto ritiene che, "in considerazione dell'epoca in cui si sono verificati i danni, si deve ritenere responsabile della sorveglianza e manutenzione degli alvei – ai sensi del D. L.vo n. 112/98 e dell'art. 34 del D.L.vo n. 96/99 – la Provincia competente". Il rilievo è privo di pregio. Premesso, l'inconferente riferimento all'"epoca in cui si sono verificati i danni" laddove, ai fini della individuazione delle responsabilità, va, al contrario, considerata l'epoca in cui sono state poste in essere le condotte omissive, si fa, sul punto, rilevare che il sig. Pengue Giovanni è proprietario esclusivo del fondo identificato in catasto terreni del comune di Guardia Sanframondi al foglio n. 14, p.la n. 250, a far tempo dal 11.04.2000, giusta atto di divisione ereditaria per notar Cusani di Telesse Terme (all. n. 1) dei beni caduti in successione dei defunti Pengue

Michelangelo (padre dell'attore, deceduto l'8 ottobre 1999) e Di Mella Anna (madre dell'attore, deceduta il 27 gennaio 2000). Ciò premesso, si fa rilevare che la pulizia del "Vallone Molino", ovvero la rimozione di rovi, alberi, carcasse etc. è stata sempre effettuata, di propria iniziativa (pur non essendone tenuto), dal sig. Pengue Michelangelo (padre dell'attore) fino ad alcuni anni prima della sua morte (avvenuta l'8 ottobre 1999). Negli anni successivi, il sig. Pengue Giovanni, succeduto al padre nella titolarità della p.lla di terreno n. 250, non ha potuto continuare, risiedendo stabilmente in Brescia, ad occuparsi della pulizia del "Vallone Molino". Per contro, la Regione Campania non ha mai provveduto – neppure anteriormente alla emanazione degli atti normativi richiamati da controparte (D.L.vo n. 112/98 e D.L.vo n. 96/99) - alla manutenzione del predetto vallone per cui la negligente condotta dell'Ente convenuto si è perpetuata da tempo immemorabile. Anche la Provincia di Benevento, succeduta alla Regione Campania negli obblighi custodiali e manutentivi del vallone, non ha mai provveduto alla sua pulizia per cui, nel caso di specie, vi è stato un *continuum* nella negligente omissione degli obblighi legislativamente predeterminati. Rinvenuto, pertanto, nelle condotte omissive sia della Regione Campania (per il periodo antecedente alla emanazione del D.L.vo n. 112/98 e D.L.vo n. 96/99), sia della Provincia di Benevento (per il periodo successivo alla emanazione dei suindicati atti normativi) l'antecedente causale dei danni provocati al fondo di proprietà del sig. Pengue Giovanni, si rileva che tra la Regione Campania e la Provincia di Benevento sussiste un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c. e, conseguentemente, la Regione Campania deve ritenersi passivamente legittimata in relazione alla domanda proposta dall'attore. Ferma l'infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa della Regione Campania, il sig. Pengue Giovanni, per mero scrupolo difensivo, chiede che il Tribunale adito voglia autorizzare l'attore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 183 comma 4° e 269 c.p.c., a chiamare in causa la Provincia di Benevento, ovvero, rilevatane la necessità, disporre l'intervento *iussu iudicis* ai sensi dell'art. 107 c.p.c., per sentire accogliere, anche nei confronti della Provincia di Benevento, le medesime conclusioni rassegnate nell'atto di citazione. 3) Il sig. Pengue Giovanni, eccepisce,

infine, l'infondatezza delle argomentazioni difensive svolte da parte convenuta nel merito e, anche in questo caso, deduce, preliminarmente, l'inconferente riferimento agli artt. 12 e 58 del r.d. n. 523/1904 atteso che la possibilità dei proprietari cd. frontisti di eseguire opere a difesa dei propri beni non esime la p.a. dai propri obblighi di vigilanza, custodia e manutenzione. Premesso, in punto di fatto, che gli argini del "Vallone Molino", nel tratto che corre lungo la particella n. 250 del sig. Pengue Giovanni sono rimasti integri – essendosi l'argine rotto nel tratto che corre lungo la particella di terreno contigua a quella dell'attore, cfr. planimetria allegata alla consulenza tecnica di parte - e precisato, altresì, che la rottura degli argini non è la causa della inondazione del terreno dell'attore bensì la conseguenza della ostruzione del vallone (causata dalla omessa manutenzione), si fa, ulteriormente rilevare, in punto di diritto, che, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, «*Ai proprietari dei fondi latitanti incombe l'obbligo (ex art. 12 r.d. n. 523 del 1904) solo della costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 t.u. n. 523 del 1904) di provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari degli argini, sicché fa carico alla pubblica autorità provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa per i danni derivanti dall'omissione di tale manutenzione*» (**T.A.R. Toscana, sez. I, 23 febbraio 2000, n. 323**); ed ancora: «*I proprietari di fondi latitanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione*» (**Cassazione civile, Sezioni Unite, 5 settembre 1997, n. 8588**). Del pari inconferente

risulta il riferimento, operato dalla difesa di parte convenuta, al D.P.C.M. dell'11.03.2005 con il quale l'Autorità Governativa ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio regionale. Nella fattispecie in esame, infatti, tale provvedimento non può trovare alcuna applicazione (ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 20/3/1865 n. 2248 all. E) perché gli si attribuirebbe, indebitamente, una efficacia sanante delle gravi inadempienze della Regione Campania protrattesi (antecedentemente all'imponente fenomeno meteorologico) per moltissimi anni. Peraltro, come si evince dai rilievi planimetrici contenuti nella consulenza tecnica di parte, il "Vallone Molino", nonostante la eccezionalità delle precipitazioni piovose verificatesi nel mese di marzo 2005, non ha mutato il proprio corso o determinato la rottura degli argini negli altri tratti (precedenti e successivi a quello che corre lungo la p.lla n. 250 del sig. Pengue Giovanni), per cui era ed è idoneo a sopportare e contenere anche abnormi quantità d'acqua. Ne consegue, quale logico corollario, che la tracimazione d'acqua all'interno del fondo dell'attore non è stata affatto determinata dalla eccezionalità del fenomeno meteorologico ma, in via autonoma ed esclusiva, dalla ostruzione del naturale corso delle acque dovuto alla presenza di rovi, alberi, carcasse e materiale di ogni genere trasportato a valle dalle acque e non eliminato dagli organi della amministrazione competente. Tutto ciò premesso, il sig. Pengue Giovanni, come in atti rappresentato e difeso, chiede che il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi voglia: - preliminarmente, in rito, autorizzare l'attore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 183 comma 4° e 269 c.p.c., a chiamare in causa la Provincia di Benevento, ovvero, in via alternativa o subordinata, ove ne ravvisi la necessità e l'opportunità, disporre l'intervento *iussu iudicis* della Provincia di Benevento ai sensi dell'art. 107 c.p.c., per sentire accogliere, anche nei confronti della Provincia di Benevento, le medesime conclusioni rassegnate nell'atto di citazione; - nel merito, accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione che abbiansi, qui, per integralmente trascritte e riproposte. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nell'atto di citazione e si chiede, altresì, ammettersi prova testimoniale con i sig.ri Pengue Michele e Pengue Anna, entrambi residenti in San Lorenzo Maggiore (BN) sulle seguenti circostanze: 1) "Vero è che la pulizia del

“Vallone Molino”, ovvero la rimozione di rovi, alberi, carcasse ed altro materiale portato a valle è stata sempre effettuata, di propria iniziativa, dal sig. Pengue Michelangelo (padre dell’attore) fino ad alcuni anni prima della sua morte (avvenuta l’8 ottobre 1999)”; 2) “Vero è che, negli anni successivi alla morte del padre, il sig. Pengue Giovanni non ha potuto continuare, risiedendo stabilmente in Brescia, ad occuparsi della pulizia del “Vallone Molino”; 3) “Vero è che la Regione Campania non ha mai provveduto alla manutenzione (pulizia) del “Vallone Molino”; 4) “Vero è che la Provincia di Benevento non ha mai provveduto alla manutenzione (pulizia) del “Vallone Molino”; Si allega: 1) copia atto di divisione ereditaria del 11.04.2000 Campobasso, 26.05.2006 Avv. Antonio Ferri Avv. Michelangelo Cursio.

- 4) che con provvedimento emesso in data 03.06.2006, che si notifica unitamente al presente atto, il Giudice Istruttore autorizzava la chiamata in causa della Provincia di Benevento, all’uopo fissando l’udienza del 05.12.2006.

Tutto ciò premesso, il sig. Pengue Giovanni, come in atti rappresentato e difeso

CITA

la Provincia di Benevento con sede legale in Benevento, alla Piazza Castello, Rocca dei Rettori, in persona del Presidente p.t., a comparire innanzi al Tribunale di Benevento – Sezione distaccata di Guardia Sanframondi, in Guardia Sanframondi, G.I. Dott. Razzano all’udienza del **05 dicembre 2006**, ore di rito, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di cui all’art. 166 c.p.c., con espressa avvertenza che in mancanza di tempestiva e rituale costituzione, nei termini indicati, incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. ovvero, in caso di mancata

costituzione, si procederà in sua contumacia per ivi sentire accogliere, anche nei suoi confronti, le medesime conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta del 26.05.2006 che abbiansi qui per integralmente trascritte e riproposte.

Si allega, in copia conforme all'originale e per uso notifica:

- 1) provvedimento emesso in data 03.06.2006, con il quale il Giudice Istruttore Dr. Razzano ha autorizzato l'attore alla chiamata in causa della Provincia di Benevento;
- 2) atto di citazione;
- 3) comparsa di costituzione e risposta del sig. Pingue Giovanni;

Campobasso, 15.09.2006

Avv. Antonio Ferri

Avv. Michelangelo Corsio


COPIA

È presente per la Regione Calabria l'Avv. lo Gerardo Maledato, la quale si costituisce depositando, ma l'altra, comparsa di costituzione e risposta, alla quale integralmente si riporta chiedendone lo accoglimento. In via del detto procedimento eccepire il difetto di competenza territoriale dell'Giudice adito, essendo competente, nella materia di cui si tratta, il Tribunale Regionale delle Sezioni Pubbliche della Calabria. È concesso al sottoscritto l'Avv. Giuseppe Lupo per l'elaborazione del pm. Avv. Roberto, il quale ha presentato che l'attore non invocava la necessità attuale per cui chiede un termine per costituirsi o costituire di altro difensore.

Il Giudice Istruttore

preso atto di quanto sopra; letto l'art. 180, 2° comma c.p.c.; verificata la regolarità del contraddittorio; fissa la prima udienza di trattazione per il giorno 30/05/2006, ~~alle ore 10.00~~ assegnando al convenuto il termine perentorio scadente venti giorni prima di detta udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio.

Il G.I.



All'udienza del 30 maggio 2006 è presente l'Avv. Rachele Puro, anche in sostituzione

l'Arr. Antonio Ferris, il quale si costituisce
il sig. Pirene Giovanni mediante
posto di fascicolo di parte con l'assistenza
co. I. I. II. alla quale integralmente
risponde

presente per Co. Regome Casapara e l'Arr.
mella Maestri, la parte in risposta nelle
elencate alle di fare in alle
Il/la

una copia in custodia del sig. ...

Il/la

[Signature]

Il/la

prot. n. 710/R

che scogliendo della sua dipendenza;

che si è mai trovati: proprii di cui gli art. 196 e 193 e c.

alcuna Pagine facenti alla richiesta e come della Pratica

di Benevento per l'ordine del 05/12/2005 prima della

giunta del quale consegnò il tenore fino al 30/08/2006

per la restituzione dell'atto di citazione e del punto per il quale

Le quali

fascicolo n. 03/86/2006

Il/la

[Signature]

Depositato in cancelleria

Pervenuto

il 0 GIU. 2006

il collaboratore di cancelleria

[Signature]

ORIGINALE

STUDIO LEGALE
V. ANTONIO ACETO
Patrocinante in Cassazione
Roma, 53 ☎ 0624/941212 - 941213
82037 TELESE TERME (BN)
Via Flaminia, ☎ ☎ 06/32650373
00196 ROMA
C. F. CTA NTN 42H12 A266T
Partita IVA n. 00 956 860 621

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO
SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. PENGUE GIOVANNI, nato a San Lorenzo Maggiore, (BN)

l'8.06.1956 e residente a Brescia Via Robusti n. 6 c.f.

PNGGNN56H08H967U, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Aceto

presso il cui Studio in Telese Terme, (BN) alla Via Roma n. 53

elettivamente domicilia giusta mandato a margine del presente atto,

PREMESSO CHE

1) l'istante è proprietario di un fondo sito nel Comune di Guardia

Sanframondi alla località Forma in catasto al foglio 14 particella 250

esteso are 31,20 e in adiacenza al predetto terreno è situato il "Vallone

Molino" nel quale scorre un ruscello;

2) nel mese di marzo del c.a. le acque presenti in tale vallone, a causa di

una ostruzione che ne impediva il normale deflusso, si sono riversate nel

fondo dell'istante modificando il loro naturale percorso e creando un

nuovo alveo all'interno dello stesso;

3) la rottura degli argini è stata causata dalla mancata manutenzione del

vallone che si è riempito di rovi, arbusti ed altri detriti che hanno ostruito il

deflusso delle acque le quali, non trovando sbocco a valle, hanno invaso il

fondo di proprietà del sig. Pengue;

4) in pratica le acque del vallone, a causa della predetta ostruzione, si sono

riversate in massa nel fondo dell'istante provocando inizialmente una

grossa buca profonda oltre tre metri e larga circa quattro metri e poi

Delega l'Avv.
Dott. ANTONIO ACETO
a rappresentarmi e difendermi
nel presente giudizio, in ogni
stato e grado, nonché per l'eventuale
successiva procedura esecutiva,
con espressa facoltà di
condilire e transigere, quietan-
zarsi ed insinuare, ritenendo fin
d'ora per rato e fermo il loro
comando.

A tutti effetti eleggo domicilio
presso il mio studio in Telese
alla Via Roma, 44.

Telese, li _____
Luigi Pengue
per il citando

creando un nuovo percorso motivo per cui l'istante ha subito ingenti danni per la sottrazione e l'inutilizzabilità di una notevole parte del terreno di sua proprietà. Inoltre, le acque hanno sradicato completamente tutte le colture esistenti sul terreno e cioè piante di olive e di uva provocando danni per un ammontare complessivo di €. 7.116,46, come risulta dalla CTP a firma del geom Giuseppe Aceto che si allega in atti, salvo ulteriori danni attualmente in atto che saranno precisati in corso di causa;

5) con lettera del 23.08.05 inviata al Comune di Guardia Sanframondi nonché con istanza del 27.07.05 inviata all'Ufficio del Genio civile, venivano richieste notizie circa la titolarità del Vallone e dell'Ente tenuto alla manutenzione dello stesso;

6) con nota del 22.09.05 l'Ufficio del Genio Civile ha risposto all'istanza presentata, affermando che il corso d'acqua che attraversa il "Vallone Molino" è di natura demaniale e, precisamente appartenente al demanio regionale;

7) il virtù di ciò appare chiaro che la responsabilità per il danni subiti dall'istante è da attribuirsi alla Regione Campania che è tenuta alla manutenzione del "Vallone Molino";

Tutto quanto innanzi premesso, l'istante come sopra domiciliato, rappresentato e difeso

CITA

La REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via Santa Lucia a comparire innanzi al Tribunale di Benevento Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi, per il giorno-09 FEBBRAIO 2006 ora di regolamento, G.I a designarsi con invito a costituirsi in cancelleria 20 giorni prima dell'udienza

indicata nei modi e termini di cui all'art. 166 c.p.c., con espressa avvertenza che in mancanza di tempestiva e rituale costituzione, nei termini indicati, incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui all'art.167 c.p.c. ovvero in caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia per ivi sentir accogliere dalla adita Giustizia le seguenti,

CONCLUSIONI

a) accertare e dichiarare che l'invasione delle acque del "Vallone Molino" all'interno della proprietà dell'istante è stata causata dalla ostruzione del vallone per la presenza di rovi, arbusti e detriti vari e, quindi, dalla mancata manutenzione del vallone da parte della Regione Campania;

b) per l'effetto condannare la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni causati all'istante nella misura di €. 7.116,46 come da CTP a firma del geom Giuseppe Aceto che si allega in atti oltre agli ulteriori danni subiti e subendi dopo la redazione della predetta perizia da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU che sin d'ora si richiede o nella misura che sarà accertata a mezzo' di CTU o in quella somma maggiore o minore che il giudice adito riterrà di liquidare in sua giustizia ai sensi dell'art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

c) condannare La Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario del 12,5%, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Antonio Aceto quale procuratore anticipatorio ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Ci si riserva di integrare ulteriormente la domanda ai sensi dell'art 183 c.p.c e di articolare ulteriori mezzi istruttori ai sensi dell'art. 184 c.p.c. +



Ai fini dell'applicazione del contributo unificato si dichiara che la predetta causa ha un valore di €. 8.000,00.

Si allega:

- copia CTP a firma del geom. Giuseppe Aceto;
- copia istanza al Genio Civile;
- copia nota del Genio civile del 22.09.05.

Telese Terme, li 03 novembre 2005

Avv. Antonio Aceto



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2005

ad istanza dell'Avv. Antonio Aceto qualiter Io Sottoscritto Ufficiale Giudiziario Addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi ho notificato copia dell'antescritto atto a

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 mediante spedizione di copia a mezzo del servizio postale come per legge

16 NOV. 2005

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Flora Cioffi

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO
SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

Comparsa di costituzione

Procedimento civile n. 7335/c/2005 R.G., G.I. Dott. Razzano

PROCURA

Nomino a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, l'Avv. Antonio FERRI e l'Avv. Michelangelo CURSIO del foro di Campobasso conferendogli tutti i poteri e le facoltà previste dalla legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, riscuotere, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio, proporre domande riconvenzionali e chiamare terzi in causa.

Conferisco, altresì, all'Avv. Antonio Ferri e all'Avv. Michelangelo Cursio mandato a rappresentarmi e a difendermi nei consequenziali giudizi di impugnazione, in ogni stato e grado, nonché nell'eventuale procedimento di esecuzione.

Eleggo domicilio in Benevento, Viale Degli Atlantici n. 25, presso lo studio dell'Avv. Mario Iro.

Per:

PENGUE Giovanni, residente in Brescia, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Ferri e dall'Avv. Michelangelo Cursio del foro di Campobasso, ed elettivamente domiciliato in Benevento, Viale degli Atlantici n. 25, presso lo studio dell'Avv. Mario Iro come da procura a margine del presente atto;

- attore -

Contro:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Mandato dell'Avvocatura Regionale;

- convenuta -

Con il presente atto il sig. Pengue Giovanni, a mezzo dei sottoscritti procuratori - che rappresentano e difendono l'attore in luogo del precedente difensore Avv. Antonio Aceto - si costituisce nel giudizio civile iscritto al n. 7335/c/2005 R.G., si riporta integralmente alla domanda nonché a tutte le difese, ragioni ed eccezioni formulate nell'atto di citazione che abbiansi, in questa sede, per integralmente trascritte e riproposte, impugna la comparsa di costituzione e risposta della Regione Campania ed espone quanto segue.

1) In via preliminare, il sig. Pengue Giovanni deduce l'infondatezza della eccezione di incompetenza per materia del Giudice adito sollevata in comparsa di costituzione e risposta dalla Regione Campania.

ul punto, si fa, preliminarmente, rilevare che il riferimento operato dalla lufesa di parte convenuta all'art. 140 r.d. n. 1775 del 1933 (lett. e) deve ritenersi del tutto inconferente e fuorviante atteso che, nel caso di specie, il danno lamentato dal sig. Pengue Giovanni non è derivato dalla esecuzione, manutenzione o funzionamento di alcuna *opera idraulica* - ossia, da alcuna costruzione (*opus*) realizzata dalla p.a. (es. dighe, acquedotti, chiuse, idrovore, canali di scolo, tombini etc.), bensì dall'innaturale decorso del "Vallone Molino" per effetto della sua ostruzione causata dalla mancata manutenzione da parte dell'Ente convenuto.

Come si evince dalla *causa petendi* e dal *petitum* del presente giudizio, il sig. Pengue Giovanni ha dedotto esclusivamente la negligente condotta, ovvero il comportamento omissivo (= illecito civile, responsabilità extracontrattuale) della Regione Campania senza che tale prospettazione e qualificazione giuridica involga, come erroneamente affermato da parte convenuta, "*apprezzamenti di natura tecnica*" ovvero apprezzamenti circa la deliberazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (che, come detto, nel caso di specie non sussistono), né le scelte discrezionali della P.A. per la tutela di interessi generali relativi al regime delle acque pubbliche.

Ad abundantiam e per mera completezza di argomentazione difensiva, si fa, in ogni caso, rilevare che, anche nella differente ipotesi in cui il danno provocato al fondo del sig. Pengue Giovanni fosse derivato - in via del tutto ipotetica - dalla difettosa costruzione, mancata o difettosa esecuzione, mancata o difettosa manutenzione o mancato o difettoso funzionamento di un'opera idraulica, la controversia sarebbe stata comunque devoluta alla competenza del Giudice Ordinario.

Per costante e consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, «Il criterio distributivo della competenza a conoscere delle domande risarcitorie proposte a norma dell'art. 2043 c.c. nei confronti della p.a. tra tribunale regionale delle acque e giudice ordinario è costituito dal rapporto

di dipendenza dell'evento dannoso dall'esecuzione, manutenzione, funzionamento dell'opera idraulica e, cioè, da vicende inerenti al governo delle acque pubbliche. Il criterio funziona nel senso che la competenza spetta al giudice specializzato se tale rapporto è diretto ed al giudice ordinario se è indiretto ed occasionale. La giustificazione è la maggiore idoneità del giudice specializzato ad esprimere apprezzamenti di natura squisitamente tecnica circa la deliberazione, progettazione, attuazione di opere idrauliche o, comunque, scelte della p.a. per la tutela di interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche (Cass. 13.7.1999 n. 7420; - cass. 9.6.1998 n. 5676; Cass. 26.8.1997 n. 8054). Con riferimento all'evento dannoso imputabile all'omissione di riparazioni di opera idraulica si deve distinguere a seconda che sia coinvolto un sindacato su atti e comportamenti configuranti scelte dell'amministrazione circa i tempi ed i modi con cui provvedere alla manutenzione dell'opera o non lo sia, affermando nel primo caso la competenza del giudice specializzato e negandola nel secondo. Rientra, pertanto, nella competenza del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno dovuto alla rottura delle tubazioni di un'opera idraulica ed attribuito a negligenza dell'amministrazione nell'individuazione ed illuminazione del guasto, non richiedendosi in tale caso valutazioni ed apprezzamenti di natura tecnica, ma trattandosi di verificare la violazione di comuni regole di prudenza e diligenza nella conservazione della funzionalità dell'opera senza nocumento per i terzi (Cass. 26.3.1996 n. 2693)» (Cassazione civile, Sezione III, 27 giugno 2001, n. 8805); ed ancora: «Costituisce orientamento ormai consolidato di questa Suprema Corte, dopo alcune oscillazioni giurisprudenziali ormai risalenti, che il requisito della dipendenza dei danni subiti in conseguenza dell'esecuzione di opere o dell'emissione di provvedimenti della P.A. nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia di governo delle acque pubbliche, posto dall'art. 140 (lett. e) del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, al fine della devoluzione delle

relative controversie risarcitorie alla competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, comporta, con riguardo a pretese fondate su comportamenti materiali, commissivi od omissivi, la competenza del giudice specializzato in ogni caso in cui detti comportamenti coinvolgano apprezzamenti circa la deliberazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere idrauliche o, comunque, siano espressione di scelte discrezionali della P.A. per la tutela di interessi generali relativi al regime delle acque pubbliche. Per converso detta competenza deve essere negata in favore di quella del giudice ordinario quando i comportamenti medesimi si esauriscono in fatti meramente esecutivi, collegati solo occasionalmente con le richiamate vicende pubblicistiche, e vengono denunciati come illeciti, sotto il profilo della violazione delle regole comuni di prudenza, diligenza e perizia (v. per tutte S.U. 1997 n. 8054; Cass. 1997 n. 7200; 1997 n. 4725; 1996 n. 6663; 1994 n. 10087 ; 1994 n. 2784; 1993 n. 11012; 1993 n. 656; 1992 n. 7386; S.U. 1990 n. 4188 ; 1987 n. 3485)» (Cassazione civile, Sezione I, 9 giugno 1998, n. 5676).

Il sig. Pengue Giovanni deduce, altresì, l'infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione Campania segnatamente nella parte in cui l'Ente convenuto ritiene che, "in considerazione dell'epoca in cui si sono verificati i danni, si deve ritenere responsabile della sorveglianza e manutenzione degli alvei – ai sensi del D. L.vo n. 112/98 e dell'art. 34 del D.L.vo n. 96/99 – la Provincia competente".

Il rilievo è privo di pregio.

Premesso, l'inconferente riferimento all'"epoca in cui si sono verificati i danni" laddove, ai fini della individuazione delle responsabilità, va, al contrario, considerata l'epoca in cui sono state poste in essere le condotte omissive, si fa, sul punto, rilevare che il sig. Pengue Giovanni è proprietario esclusivo del fondo identificato in catasto terreni del comune di Guardia Sanframondi al foglio n. 14, p.lla n. 250, a far tempo dal 11.04.2000, giusta

atto di divisione ereditaria per notar Cusani di Telesse Terme (all. n. 1) dei beni caduti in successione dei defunti Pengue Michelangelo (padre dell'attore, deceduto l'8 ottobre 1999) e Di Mella Anna (madre dell'attore, deceduta il 27 gennaio 2000).

Ciò premesso, si fa rilevare che la pulizia del "Vallone Molino", ovvero la rimozione di rovi, alberi, carcasse etc. è stata sempre effettuata, di propria iniziativa (pur non essendone tenuto), dal sig. Pengue Michelangelo (padre dell'attore) fino ad alcuni anni prima della sua morte (avvenuta l'8 ottobre 1999).

Negli anni successivi, il sig. Pengue Giovanni, succeduto al padre nella titolarità della p.la di terreno n. 250, non ha potuto continuare, risiedendo stabilmente in Brescia, ad occuparsi della pulizia del "Vallone Molino".

Per contro, la Regione Campania non ha mai provveduto - neppure anteriormente alla emanazione degli atti normativi richiamati da controparte (D.L.vo n. 112/98 e D.L.vo n. 96/99) - alla manutenzione del predetto vallone per cui la negligente condotta dell'Ente convenuto si è perpetuata da tempo immemorabile.

Anche la Provincia di Benevento, succeduta alla Regione Campania negli obblighi custodiali e manutentivi del vallone, non ha mai provveduto alla sua pulizia per cui, nel caso di specie, vi è stato un *continuum* nella negligente omissione degli obblighi legislativamente predeterminati.

Rinvenuto, pertanto, nelle condotte omissive sia della Regione Campania (per il periodo antecedente alla emanazione del D.L.vo n. 112/98 e D.L.vo n. 96/99), sia della Provincia di Benevento (per il periodo successivo alla emanazione dei suindicati atti normativi) l'antecedente causale dei danni provocati al fondo di proprietà del sig. Pengue Giovanni, si rileva che tra la Regione Campania e la Provincia di Benevento sussiste un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c. e, conseguentemente, la Regione Campania deve ritenersi passivamente legittimata in relazione alla domanda proposta dall'attore.

erma l'infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa della Regione Campania, il sig. Pengue Giovanni, per onero scrupolo difensivo, chiede che il Tribunale adito voglia autorizzare l'attore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 183 comma 4° e 269 c.p.c., a chiamare in causa la Provincia di Benevento, ovvero, rilevata la necessità, disporre l'intervento *iussu iudicis* ai sensi dell'art. 107 c.p.c., per sentire accogliere, anche nei confronti della Provincia di Benevento, le medesime conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.

Il sig. Pengue Giovanni, eccepisce, infine, l'infondatezza delle argomentazioni difensive svolte da parte convenuta nel merito e, anche in questo caso, deduce, preliminarmente, l'inconferente riferimento agli artt. 12 e 58 del r.d. n. 523/1904 atteso che la possibilità dei proprietari ed frontisti di eseguire opere a difesa dei propri beni non esime la p.a. dai propri obblighi di vigilanza, custodia e manutenzione.

Premesso, in punto di fatto, che gli argini del "Vallone Molino", nel tratto che corre lungo la particella n. 250 del sig. Pengue Giovanni sono rimasti integri - essendosi l'argine rotto nel tratto che corre lungo la particella di terreno contigua a quella dell'attore, cfr. planimetria allegata alla consulenza tecnica di parte - e precisato, altresì, che la rottura degli argini non è la causa della inondazione del terreno dell'attore bensì la conseguenza della ostruzione del vallone (causata dalla omessa manutenzione), si fa, ulteriormente rilevare, in punto di diritto, che, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, «*Ai proprietari dei fondi latitanti incombe l'obbligo (ex art. 12 r.d. n. 523 del 1904) solo della costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 t.u. n. 523 del 1904) di provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari degli argini, sicché già carico alla pubblica autorità provvedere alla manutenzione dell'argine di*

in torrente, appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa per i danni derivanti dall'omissione di tale manutenzione» (T.A.R. Toscana, sez. I, 23 febbraio 2000, n. 323); ed ancora: «I proprietari di fondi latitanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione» (Cassazione civile, Sezioni Unite, 5 settembre 1997, n. 8588).

Del pari inconferente risulta il riferimento, operato dalla difesa di parte convenuta, al D.P.C.M. dell'11.03.2005 con il quale l'Autorità Governativa ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio regionale.

Nella fattispecie in esame, infatti, tale provvedimento non può trovare alcuna applicazione (ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 20/3/1865 n. 2248 all. E) perché gli si attribuirebbe, indebitamente, una efficacia sanante delle gravi inadempienze della Regione Campania protrattesi (antecedentemente all'imponente fenomeno meteorologico) per moltissimi anni.

Peraltro, come si evince dai rilievi planimetrici contenuti nella consulenza tecnica di parte, il "Vallone Molino", nonostante la eccezionalità delle precipitazioni piovose verificatesi nel mese di marzo 2005, non ha mutato il suo corso o determinato la rottura degli argini negli altri tratti precedenti e successivi a quello che corre lungo la p.lla n. 250 del sig. (Giovanni), per cui era ed è idoneo a sopportare e contenere anche una quantità d'acqua.

e consegue, quale logico corollario, che la tracimazione d'acqua all'interno del fondo dell'attore non è stata affatto determinata dalla eccezionalità del fenomeno meteorologico ma, in via autonoma ed esclusiva, dalla ostruzione del naturale corso delle acque dovuto alla presenza di rovi, alberi, carcasse e materiale di ogni genere trasportato a valle dalle acque e non eliminato dagli organi della amministrazione competente.

Tutto ciò premesso, il sig. Pengue Giovanni, come in atti rappresentato e difeso, chiede che il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi voglia:

- preliminarmente, in rito, autorizzare l'attore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 183 comma 4° e 269 c.p.c., a chiamare in causa la Provincia di Benevento, ovvero, in via alternativa o subordinata, ove ne ravvisi la necessità e l'opportunità, disporre l'intervento *iussu iudicis* della Provincia di Benevento ai sensi dell'art. 107 c.p.c., per sentire accogliere, anche nei confronti della Provincia di Benevento, le medesime conclusioni rassegnate nell'atto di citazione;
- nel merito, accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione che abbiansi, qui, per integralmente trascritte e riproposte.

In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nell'atto di citazione e si chiede, altresì, ammettersi prova testimoniale con i sig.ri Pengue Michele e Pengue Anna, entrambi residenti in San Lorenzo Maggiore (BN) sulle seguenti circostanze:

- 1) "Vero è che la pulizia del "Vallone Molino", ovvero la rimozione di rovi, alberi, carcasse ed altro materiale portato a valle è stata sempre effettuata, di propria iniziativa, dal sig. Pengue Michelangelo (padre

dell'attore) fino ad alcuni anni prima della sua morte (avvenuta l'8 ottobre 1999)";

- 2) "Vero è che, negli anni successivi alla morte del padre, il sig. Pengue Giovanni non ha potuto continuare, risiedendo stabilmente in Brescia, ad occuparsi della pulizia del "Vallone Molino";
- 3) "Vero è che la Regione Campania non ha mai provveduto alla manutenzione (pulizia) del "Vallone Molino";
- 4) "Vero è che la Provincia di Benevento non ha mai provveduto alla manutenzione (pulizia) del "Vallone Molino";

Si allega:

- 1) copia atto di divisione ereditaria del 11.04.2000

Campobasso, 26.05.2006

Avv. Antonio Ferri

Avv. Michelangelo Cursio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Guardia S...

15-7-2006
Cancelleria

RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2006, il giorno **19 SET. 2006** del mese di settembre, ad istanza come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario Addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Guardiasanframondi, ho notificato copia dell'antescritto atto di citazione per chiamata di terzo in causa, unitamente a copia, conforme all'originale, dei seguenti atti: 1) provvedimento emesso in data 03.06.2006, con il quale il Giudice Istruttore Dr. Razzano ha autorizzato l'attore alla chiamata in causa della Provincia di Benevento; 2) atto di citazione; 3) comparsa di costituzione e risposta del sig. Pingue Giovanni, a:

- **Provincia di Benevento**, in persona del Presidente p.t., presso la sede legale corrente in Benevento, alla Piazza Castello – Rocca dei Rettori – 82100

*a
nesso avviso formale ex lege.*

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO (B*)
Floriano Ciuffi

